



## COMUNICATO STAMPA n. 34/24

Lussemburgo, 22 febbraio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-54/22 P | Romania / Commissione

### **La decisione di registrare parzialmente la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» è stata confermata in seguito al rigetto dell'impugnazione della Romania**

*La Commissione può registrare parzialmente una ICE al fine di incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione*

Il 18 giugno 2013 è stata presentata alla Commissione europea la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»<sup>1</sup>. Tale proposta era diretta a concedere, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea, un'attenzione particolare alle regioni le cui caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche differiscono da quelle delle regioni circostanti. Con essa si reclamava, in particolare, che tali regioni godessero delle stesse opportunità di accesso ai diversi fondi dell'Unione.

Con decisione del 25 luglio 2013<sup>2</sup>, la Commissione ha respinto la registrazione della proposta di ICE con la motivazione che essa esulava dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione. Il ricorso di annullamento proposto dagli organizzatori di tale ICE dinanzi al Tribunale dell'Unione europea è stato respinto<sup>3</sup>. Adita in sede d'impugnazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione<sup>4</sup>.

Il 30 aprile 2019, la Commissione ha adottato una nuova decisione che ha registrato parzialmente<sup>5</sup> la proposta di ICE in questione. Il ricorso della Romania contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale con una sentenza emessa nel 2021<sup>6</sup>. La Romania ha chiesto allora alla Corte di annullare tale sentenza, ritenendo che il Tribunale avesse interpretato in modo errato il margine discrezionale di cui la Commissione dispone nella registrazione delle proposte di ICE.

#### **La Corte respinge l'impugnazione della Romania e conferma così la parziale registrazione della proposta di ICE.**

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Romania, il Tribunale non ha obbligato la Commissione a esaminare se la proposta di ICE trovi un fondamento in una qualsiasi delle disposizioni dei trattati, incluse quelle non esplicitamente menzionate dagli organizzatori. In ogni caso, la Commissione ha giustificato la registrazione della proposta basandosi su disposizioni in essa specificate.

La Corte constata che, anche se il regolamento relativo all'ICE nella sua versione applicabile al momento della registrazione della presente proposta d'ICE<sup>7</sup> non prevedeva espressamente la possibilità per la Commissione di registrare parzialmente una proposta d'ICE, tale regolamento è diretto a incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione e a rendere l'Unione più accessibile, cosicché la Commissione è tenuta ad

agevolare l'accesso all'ICE. Ne consegue che **essa, come ha fatto nel caso di specie, può effettuare una registrazione parziale di una proposta di ICE.**

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Proposta presentata in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, TUE e al [regolamento \(UE\) n. 211/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.

<sup>2</sup> Decisione C(2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, recante rigetto della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali».

<sup>3</sup> Sentenza del 10 maggio 2016, Izsák e Dabis/Commissione, [T-529/13](#) (v. [comunicato stampa n. 50/16](#)).

<sup>4</sup> Sentenza del 7 marzo 2019, Izsák e Dabis/Commissione, [C-420/16 P](#) (v. [comunicato stampa n. 24/19](#)).

<sup>5</sup> [Decisione \(UE\) 2019/721](#) della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali».

<sup>6</sup> Sentenza del 10 novembre 2021, Romania/Commissione, [T-495/19](#) (v. [comunicato stampa n. 199/21](#)).

<sup>7</sup> L'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.